



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e D.I. 5.8.1998, n. 363, emanato con D.R. n. 800 del 05/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, concernente l'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il *Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni*, adottato con D.I. n. 363 del 5/8/1998,

CONSIDERATO che a seguito della profonda modifica organizzativa dell'Ateneo conseguente all'applicazione della Legge n. 240 del 30/12/2010 (c.d. Legge Gelmini) il sopra citato Regolamento di Ateneo ha introdotto una innovazione nell'identificazione dei soggetti che nell'Ateneo svolgono il ruolo di "datori di lavoro" ex art. 2, comma 1, punto b) del citato D.Lgs n. 81/2008, assegnando tale ruolo, oltre che al Rettore ed al Direttore Generale, anche ai Responsabili delle Strutture decentrate con autonomia gestionale;

CONSIDERATO che, a seguito della individuazione quali "datori di lavoro" anche dei Responsabili delle Strutture decentrate con autonomia gestionale, sono emerse alcune problematiche operative dovute, sostanzialmente, alla non sussistenza di idonee condizioni per organizzare e gestire autonomamente il sistema sicurezza nelle Strutture decentrate nonché alla scarsità di risorse finanziarie destinate a soddisfare le esigenze di sicurezza di competenza delle predette Strutture;

VISTO il D.R. n. 1908 del 22/05/2017, con il quale al fine di far fronte alle suddette problematiche è stata nominata una apposita Commissione Tecnica con il compito di procedere ad una revisione del sopra citato Regolamento di Ateneo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro al fine di migliorare il contesto organizzativo nell'ambito del quale vengono applicate le norme vigenti in materia;

VISTA la proposta di revisione del sopra citato Regolamento che introduce, tra l'altro, i seguenti elementi di novità rispetto al testo vigente:

- la facoltà per i "datori di lavoro" di optare per una autonoma organizzazione in materia di sicurezza o per l'adesione alla Gestione della sicurezza centralizzata con la possibilità, in quest'ultimo caso, di designare un Addetto al S.P.P. "locale" nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo;
- l'assegnazione annuale ai "datori di lavoro" delle risorse per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di propria competenza ed all'Amministrazione Centrale di quelle necessarie per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la sicurezza degli edifici;
- la previsione di misure incentivanti per gli investimenti in materia di sicurezza, per l'adozione di sistemi di gestione per la qualità certificati in materia di sicurezza, per il personale che svolga ruoli nell'organigramma della sicurezza;

VISTA la Delibera n. 17 del 29/06/2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il nuovo *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e D.I. 5/8/1998, n. 363;



VISTA la Delibera n. 54 del 29/06/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo Regolamento di Ateneo di cui sopra,

DECRETA

Il *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e D.I. 5/8/1998, n. 363*, emanato con D.R. n. 800 del 05/03/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il suddetto nuovo Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce quello emanato con D.R. n. 800 del 05/03/2013, sopra citato.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente della Ripartizione: *dott. Giuseppe FESTINESE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

AdP



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e D.M. 5.8.98 n.363.

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione.....	2
Art. 2 – Definizioni ed attribuzione dei ruoli in materia di salute e sicurezza.....	2
Art. 3 – Il sistema organizzativo.....	7
Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del Rettore.....	7
Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni dei Datori di Lavoro.....	8
Art. 6 - Delega di funzioni.....	9
Art. 7 - Dirigenti e loro obblighi.....	9
Art. 8 - Obblighi e attribuzioni del responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio.....	9
Art. 9 – Obblighi e attribuzioni dei Preposti.....	11
Art.10 – Obblighi ed attribuzioni dei lavoratori.....	11
Art. 11 – Attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.....	12
Art. 12 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.....	13
Art. 13 - Compiti dell'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione Locale (ASPPL).....	15
Art. 14 - Valutazione dei rischi.....	16
Art. 15 - Gestione delle emergenze.....	16
Art. 16 - Informazione, formazione e addestramento.....	17
Art. 17 – Sorveglianza sanitaria.....	17
Art. 18 - Dispositivi di protezione individuale.....	18
Art. 19 - Avvio e modifica di attività lavorative.....	18
Art. 20 - Progettazione e utilizzo di prototipi e di nuovi agenti chimici, fisici e biologici.....	19
Art. 21 - Attività svolte presso altri enti e tutela dei lavoratori di altri enti.....	19
Art. 22 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera.....	19
Art. 23 - Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	20
Art. 24 – Assegnazioni risorse, sistemi incentivanti e misure in caso di inosservanza degli obblighi.....	20
Art. 25 - Disposizioni finali.....	21



PARTE I

Individuazione dei ruoli e definizione dei compiti connessi

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previste dalle normative vigenti, indica nei loro profili essenziali, i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di seguito denominata "Università".
2. Il Regolamento si applica a tutti gli insediamenti dell'Università, a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dalla medesima presso le proprie sedi e presso sedi esterne, nonché a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, operanti nell'ambito della sua organizzazione.
3. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
4. Il presente Regolamento non si applica alle modalità di esecuzione di quanto previsto dalla normativa in vigore sulla protezione fisica e medica dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori classificati come "lavoratori esposti" ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. che sono oggetto di separato e specifico regolamento.
5. Il Presente Regolamento non si applica alle attività svolte presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria posta nel complesso di Cappella Cangiani. Le attribuzioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per le attività svolte presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria, sono regolate dal protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Campania e Università per lo svolgimento integrato delle attività didattiche, assistenziali e di ricerca.

Art. 2 – Definizioni ed attribuzione dei ruoli in materia di salute e sicurezza

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni quali sono desunte, per i profili essenziali, dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (di seguito nominato "Decreto Legislativo") e del D.M. 5 agosto 1998 n.363 (di seguito nominato "Decreto Ministeriale").

1. **Unità produttive (UP):** si definiscono Unità Produttive, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo e del comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale, le strutture finalizzate alla "produzione di beni" o all'erogazione di servizi dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, individuate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Nell'Università sono Unità Produttive le seguenti strutture:

- a. La Gestione Centralizzata ossia l'organizzazione amministrativa costituita da Direzione Generale, Ripartizioni ed Uffici afferenti alle Ripartizioni;
- b. le Scuole;



- c. i Dipartimenti;
- d. l'Orto botanico;
- e. l'Azienda Agraria e Zootecnica;
- f. i Centri Museali dell'Università;
- g. il Centro di Ateneo per le Biblioteche comprensivo del sistema delle Biblioteche di Area;
- h. i Centri di Ricerca Interdipartimentali;
- i. i Centri di Servizio Interdipartimentali;
- j. i Centri di Servizio di Ateneo.

2. **Datore di lavoro (DAT)** : il datore di lavoro ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), 2° periodo, del Decreto Legislativo, secondo cui *“nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”*. Per l'Università, sono DAT ai fini della sicurezza, anche ai sensi dell'art.2, comma 1 del Decreto Ministeriale, il *“ Rettore e i soggetti di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabili come unità produttive dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il Datore di Lavoro è il Rettore”*.

Per l'Università sono Datori di Lavoro:

- a. il Direttore Generale, relativamente alle strutture di cui al punto “a” del comma precedente;
 - b. il Rettore, relativamente alle strutture non costituenti UP ed a quelle di uso comune;
 - c. i Presidenti delle Scuole;
 - d. i Direttori di Dipartimento;
 - e. il Direttore dell'Orto Botanico;
 - f. il Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica;
 - g. i Direttori dei Centri Museali dell'Università;
 - h. il Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche;
 - i. i Direttori dei Centri di Ricerca Interdipartimentali;
 - j. i Direttori dei Centri di Servizio Interdipartimentali;
 - k. i Direttori dei Centri di Servizio di Ateneo.
3. **Dirigenti (DIR)**: il dirigente ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*.



Per l'Università sono dirigenti ai fini della sicurezza:

- a. i Dirigenti delle singole ripartizioni della Gestione Centralizzata;
- b. i Direttori delle Biblioteche;
- c. i Direttori delle Scuole di Specializzazione.

È facoltà dei DAT, in base alle caratteristiche specifiche dell'UP, di provvedere all'individuazione formale di uno o più DIR, in conformità all'art. 2 e all'art. 18 del Decreto Legislativo.

4. **Preposti (PRE):** il preposto ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo come la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Per l'Università sono preposti:

- a. i Capi degli Uffici;
- b. i Responsabili dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) di cui al punto successivo;

È facoltà dei DAT, in base alle attività da svolgere ed alle specifiche esigenze dell'UP, individuare ulteriori unità di personale ai quali attribuire il ruolo di preposto secondo quanto previsto dagli art. 2 e 19 del Decreto Legislativo.

5. **Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL):** ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Decreto Ministeriale è *"il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio"*.
6. **Lavoratore (LAV):** sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Decreto Ministeriale, il personale docente, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo dipendenti dell'Università. È considerato lavoratore, inoltre, ai soli fini del presente Regolamento, anche il personale non organicamente strutturato e rientrante nelle tipologie contrattuali previste all'art. 3 del Decreto Legislativo e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività di ricerca, didattica o di servizio presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata. Sono inoltre considerati lavoratori, ai soli fini del presente Regolamento per l'applicazione delle norme di prevenzione e protezione, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, gli assegnisti ed i soggetti a essi equiparati, quando, nell'ambito dell'attività dell'Università, frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici e a rischi derivanti dalle apparecchiature munite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati a tali laboratori e strumentazioni.



7. **Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS):** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, promozione, formulazione di osservazioni e proposte in tema di prevenzione e segnalazione dei rischi individuati.
Per l'Università, la nomina dei RLS è disciplinata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del Decreto Legislativo, dalla contrattazione integrativa, che ne prevede la designazione o l'elezione da parte dei lavoratori nell'ambito delle organizzazioni sindacali.
8. **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** è la struttura che, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università, svolge le attività finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi professionali e dai pericoli per la salute di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo. La Gestione Centralizzata dell'Università mette a disposizione dei DAT un SPP incardinato nella Ripartizione Prevenzione e Protezione che lo supporta attraverso i suoi uffici.
9. **Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo, designata dal DAT per coordinare il SPP nell'attuazione dei compiti previsti dall'art.33 del Decreto Legislativo medesimo. Detto Responsabile ha, oltre quanto stabilito per legge, il compito di coordinare l'attività di tutte le figure professionali che in materia di igiene, sicurezza, radioprotezione e tutela ambientale ricoprono incarichi per conto dell'Ateneo.
Il Rettore individua, sentiti gli altri DAT, il soggetto incaricato di svolgere il ruolo di RSPP di Ateneo nell'ambito dei servizi messi a disposizione dalla Gestione Centralizzata, ruolo che di norma coincide con quello di Dirigente della Ripartizione della Prevenzione e Protezione.
10. **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo, designata dal DAT per collaborare con il SPP nell'attuazione dei compiti previsti dall'art. 33 della Legge.
Il Rettore individua, sentiti gli altri DAT, i soggetti incaricati di svolgere il ruolo di ASPP di Ateneo, nell'ambito dei servizi messi a disposizione dalla Gestione Centralizzata.
11. **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Locale (ASPPL):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo, designata dal DAT per collaborare con il SPP nell'attuazione dei compiti previsti dall'art. 33 della Legge.
Nell'Università tale addetto è di norma facoltativamente individuato dai singoli DAT per svolgere, con riferimento esclusivo all'UP in cui esso è incardinato, i compiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo. L'ASPPL, nello svolgimento del proprio compito, si relaziona con il SPP.



12. **Addetto alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione (AGEAE):** lavoratore, di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo, designato dal DAT per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza.
13. **Addetto alla Gestione dell’Emergenza Primo Soccorso (AGEPS):** lavoratore, di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo, designato dal DAT per l’attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell’emergenza sanitaria.
14. **Medico competente (MC):** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo, che collabora con il DAT ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dallo stesso Decreto Legislativo.
Il Rettore individua, sentiti gli altri DAT, il soggetto incaricato di svolgere il ruolo di MC di Ateneo nell’ambito dei servizi messi a disposizione dalla Gestione Centralizzata. Il Rettore, vista la presenza di più unità produttive, può, ai sensi dell’art. 39, comma 6 del Decreto Legislativo, nominare più medici competenti individuando tra essi un *medico competente coordinatore*, il quale deve farsi promotore, nell’intento dell’unitarietà d’indirizzo operativo, di reciproche aggiornate informazioni sul piano generale della metodica diagnostica.
15. **Luogo di lavoro:** ai sensi dell’art. 62, comma 1 del Decreto Legislativo è considerato luogo di lavoro ogni luogo destinato ad ospitare posti di lavoro nell’ambito dell’Ateneo e di ogni sua unità funzionale e comunque ogni altro luogo accessibile al lavoratore in ragione delle attività che deve svolgere.
16. **Laboratorio:** è considerato laboratorio, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale, ogni luogo e ambiente in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti fisici, chimici o biologici. Sono considerati laboratori altresì i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche e marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del rischio, sono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, nonché misure di sorveglianza sanitaria.
17. **Attività lavorative:** le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dall’Università direttamente o indirettamente sia all’interno delle proprie strutture sia presso strutture di terzi o comunque al di fuori della sede istituzionale. In tale ultima ipotesi, le attività di tutela vengono svolte nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 del Decreto Ministeriale.



Art. 3 – Il sistema organizzativo

1. La Gestione Centralizzata, per l'adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo ed al Decreto Ministeriale, mette a disposizione dei DAT di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento un sistema di gestione fondato su:
 - un Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo;
 - un Servizio di Sorveglianza Sanitaria di Ateneo.

In caso di adesione al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, è facoltà del DAT integrare la composizione del Servizio medesimo nominando un ASPP Locale. Gli eventuali oneri derivanti dall'affidamento di tale ruolo, anche a soggetti esterni all'Ateneo, saranno a carico dell'UP.

2. Come indicato al medesimo art. 2, commi 8 e 14, è facoltà dei DAT di organizzare autonomamente i suindicati servizi. In tal caso il DAT:
 - a. dovrà garantire il coordinamento tra il RSPP e il SPP da lui nominati con i corrispondenti di Ateneo designati dal Rettore;
 - b. dovrà condividere con il SPP di Ateneo l'esito della valutazione dei rischi autonomamente elaborata.

Gli oneri derivanti dall'adozione del modello organizzativo di cui al presente comma saranno a carico dell'UP.

Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del Rettore

1. Al Rettore, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti a suo carico nella qualità di DAT per le strutture di sua competenza, quale rappresentante legale dell'Università e presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, competono, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale, le *funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività di prevenzione dell'Università*. A tale fine il Rettore deve:
 - a. assicurare, avvalendosi del supporto del RSPP di Ateneo, almeno una volta l'anno, lo svolgimento della riunione periodica di Ateneo di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo, concordata con gli altri DAT;
 - b. presentare, come risultanza della riunione periodica di Ateneo, al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, *“la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”* di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo;
 - c. nominare i medici competenti, i medici specialisti e il medico competente coordinatore;
 - d. nominare, di concerto con i DAT delle unità produttive, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2. Il Rettore svolge la funzione di DAT nei confronti dei lavoratori che operano nell'ambito di strutture non qualificate come unità produttive ai sensi del presente regolamento e di garante della sicurezza degli spazi di uso comune.





Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni dei Datori di Lavoro

1. I soggetti di vertice delle unità produttive e il Rettore, nei casi di cui all'art. 2 del presente Regolamento adempiono, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze nei confronti dei lavoratori su cui esercitano funzioni gerarchiche, agli obblighi a loro carico previsti dalla legge a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed in particolare provvedono a:
 - a. garantire, in collaborazione con il RSPP, il SPP e il MC, l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, per tutte le attività, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del Decreto Legislativo. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che possono originare rischi lavorativi, la responsabilità dell'effettuazione della relativa valutazione e dell'elaborazione del documento spetta, in via concorrente, al DAT e al RADRL di cui al successivo art. 8;
 - b. partecipare, anche mediante delega formale ad un loro rappresentante, alla riunione periodica di prevenzione di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo;
 - c. attuare, con riferimento all'UP di cui sono responsabili, le misure di prevenzione e protezione di propria specifica competenza riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi nei limiti delle dotazioni finanziarie come previsto dall'art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo;
 - d. informare, anche attraverso il SPP, i lavoratori circa i rischi esistenti e le misure di prevenzione adottate, rendendoli edotti circa gli obblighi previsti dalla normativa a carico dei lavoratori stessi;
 - e. designare, previa consultazione del RLS, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di emergenza, come individuate dal SPP;
 - f. assicurare la partecipazione alle l'attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
 - g. organizzare, attraverso il RSPP, i rapporti con i RLS relativamente alle attività ed agli obblighi di cui sono responsabili;
 - h. curare la immediata denuncia degli infortuni, nei modi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
 - i. accertare che nelle Convenzioni stipulate dall'Università per attività di ricerca, didattica o servizio con enti ed istituzioni esterne, siano previste disposizioni in linea con l'art.10 del Decreto Ministeriale;
 - j. designare il RSPP, gli ASPP e il MC, anche attraverso l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla Gestione Centralizzata;
 - k. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dal Decreto Legislativo, anche delegando i propri DIR e vigilando sul loro operato.



2. I DAT hanno altresì la facoltà di designare, in funzione della complessità organizzativa della propria struttura, uno o più ASPPL con il compito di coadiuvarli nell'individuazione e valutazione dei fattori di rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste.
3. Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 punto c del presente articolo del regolamento i DAT utilizzano i fondi assegnati per tale scopo dall'Università, eventualmente ulteriormente incrementati attraverso risorse disponibili presso la propria struttura per esigenze specifiche connesse allo svolgimento di specifici progetti di ricerca.

Art. 6 - Delega di funzioni

1. Il Rettore e più in generale i DAT, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili secondo le normative vigenti, possono delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo.
2. Il conferimento della delega deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art.16, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo.

Art. 7 - Dirigenti e loro obblighi

1. I DAT delle UP possono individuare uno o più DIR, in conformità all'art. 2, comma 1 e all'art. 18 del Decreto Legislativo.
2. I DIR, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, devono:

- a. adottare le misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- b. partecipare alle attività di formazione ed informazione ad essi destinata;
- c. informare i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;
- d. vigilare affinché siano osservate, da parte RADRL e dei lavoratori, le misure di prevenzione previste;
- e. esigere l'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi e delle misure di prevenzione;
- f. segnalare al DAT ed al RSPP l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione, anche al fine della eventuale adozione di misure disciplinari.

Art. 8 - Obblighi e attribuzioni del responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il DAT dell'UP, sentiti in merito i docenti ed i ricercatori interessati, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi alle apparecchiature ed alle sostanze utilizzate ed i relativi responsabili (RADRL), scelti tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art.2 del Decreto Ministeriale, che coordinano e sovrintendono a tali attività.



2. Il RADRL provvede, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione della prevenzione relativamente alle attività di cui è responsabile. In particolare:
 - a. collabora con il DAT, il RSPD ed il MC, ai fini della valutazione dei rischi, alla elaborazione del relativo documento e all'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
 - b. identifica, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, tutti i rischi connessi alla sua attività e i nominativi dei soggetti esposti a rischio;
 - c. mette a disposizione del SPP tutte informazioni necessarie all'applicazione delle metodiche adottate per la valutazione dei rischi.

In particolare il RADRL, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al DAT;
 - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - c. adottare, e vigilare sulla corretta applicazione, prima e durante l'esercizio delle attività a rischio di cui è responsabile, delle misure di prevenzione e protezione previste anche con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del Decreto Ministeriale;
 - d. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal DAT con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
3. Ferme restando le attribuzioni di legge in capo al DAT in materia di formazione e informazione dei lavoratori, il RADRL, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collabora con il DIR ed il SPP alla formazione dei lavoratori, provvedendo direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed alla informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al DAT.
4. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, attivandosi per la sorveglianza e la verifica dell'operato da parte dei lavoratori ed equiparati.
5. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici e biologici o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, deve garantire, per quanto di competenza, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e deve accertarsi che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione.



Art. 9 – Obblighi e attribuzioni dei Preposti

1. Tutti coloro che sono stati incaricati di sovrintendere a un'attività lavorativa, ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sui lavoratori e che rispondono del proprio operato a soggetti che hanno funzione di direzione, e in particolare al responsabile di un'unità organizzativa ed al RADRL, sono considerati preposti ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo e come tali sono soggetti ai relativi obblighi di cui all'art. 19 del medesimo decreto legislativo e, come tali devono:
 - a. sovrintendere e vigilare sulla corretta osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge in materia di prevenzione, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b. esigere l'osservanza da parte dei lavoratori delle misure di prevenzione e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e individuale messi a loro disposizione;
 - c. segnalare ai propri superiori, in caso di persistenza, l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
 - d. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
 - e. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - f. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - g. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - h. segnalare tempestivamente al DAT o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - i. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Decreto Legislativo.

Art.10 – Obblighi ed attribuzioni dei lavoratori

1. I lavoratori collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono gli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 20 del Decreto Legislativo, osservando le disposizioni impartite dal DAT, dai DIR, dai PRE e dai RADRL.
2. Tutti i lavoratori debbono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro





azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DAT. In particolare devono:

- a. contribuire, insieme al DAT, ai DIR e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DAT, dai DIR e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al DAT, al dirigente o al PRE le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non impiegare elettrodomestici nonché ogni altra apparecchiatura elettrica (apparecchi di riscaldamento/ raffreddamento portatili, piastre, fornelli, forni a microonde, frigoriferi, ecc.), acquistati e installati autonomamente e non autorizzati dal responsabile di struttura;
 - h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DAT;
 - j. sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal MC.
3. Nelle ipotesi di pericolo grave, immediato e non evitabile, i lavoratori hanno diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire pregiudizio alcuno e con protezione da ogni conseguenza dannosa.

Art. 11 – Attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono riconosciute le attribuzioni previste dall'art. 50 del Decreto Legislativo e dai contratti collettivi applicati nel comparto Università, in particolare:
 - a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b. sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
 - c. sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del MC;



- d. sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
 - e. ricevono le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f. ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, laddove istituiti;
 - g. ricevono una formazione adeguata;
 - h. promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i. formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - j. partecipano alle riunioni periodiche di sicurezza con il Rettore o suo delegato e attraverso un loro rappresentante, possono presentare una relazione nella quale si evidenzino osservazioni e proposte per il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza dell'Ateneo e in merito all'attività di prevenzione;
 - k. avvertono il Rettore o suo delegato dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - l. possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal DAT o dai DIR e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata.
 3. Gli RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
 4. Gli RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute loro, anche tramite l'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1 lettera r) del Decreto Legislativo, contenuti in applicazioni informatiche. Non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 12 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

1. Il SPP provvede:
 - a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e all'elaborazione e aggiornamento dei relativi documenti e delle relazioni tecniche di valutazione dei rischi specifici avvalendosi, eventualmente, della consulenza di esperti interni o esterni all'Università;



- b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure protettive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
 - d. a proporre i programmi di informazione e formazione, in accordo con il MC, sentiti i RLS;
 - e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza indetta dal Rettore;
 - f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo;
 - g. a elaborare e aggiornare i Piani di Gestione delle Emergenze e le planimetrie delle vie di esodo per tutti gli edifici dell'Ateneo.
2. Per la valutazione dei rischi, il SPP si avvale della collaborazione del MC e dell'esperto qualificato in radioprotezione, nonché della consulenza di professionisti interni o esterni all'Ateneo. Inoltre, il SPP, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale collabora con i RADRL, nei casi previsti dallo stesso decreto.
3. Per le valutazioni specifiche del rischio chimico, cancerogeno e mutageno, e del rischio polveri, fibre e particolato inorganico, per il controllo del monitoraggio delle esposizioni dei lavoratori e per la conseguente definizione delle misure preventive e protettive, il SPP può avvalersi dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo, competenti nei singoli settori, sulla base di appositi accordi con i relativi Direttori.



Art. 13 - Compiti dell'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione Locale (ASPPL)

1. L'ASPPL ha il compito di coadiuvare il DAT nella valutazione del rischio e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. A tal fine collabora con il SPP, il MC, l'Esperto qualificato in radioprotezione e le altre figure previste dalla normativa di sicurezza. In particolare, in relazione agli ambienti di propria competenza:
 - a. collabora con il SPP, fornendo supporto al DAT per la valutazione dei rischi;
 - b. effettua periodicamente controlli atti a individuare eventuali non conformità e inefficienze di strutture, impianti e attrezzature;
 - c. effettua, in collaborazione con gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze designati, controlli periodici sugli impianti e presidi antincendio e verifica la fruibilità delle vie di esodo e la presenza e visibilità della cartellonistica di sicurezza e di emergenza;
 - d. effettua, in collaborazione con gli addetti al primo soccorso designati, controlli periodici sui presidi primo soccorso;
 - e. si accerta che vengano effettuate le verifiche periodiche prescritte dalla normativa vigente sugli impianti, macchine e attrezzature;
 - f. comunica al DAT le eventuali difformità riscontrate durante i controlli periodici effettuati;
 - g. accompagna i membri del SPP, il MC, l'Esperto qualificato in radioprotezione e le altre figure previste dalla normativa di sicurezza, durante i sopralluoghi da questi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo loro tutto il supporto necessario.
2. Ha il compito di segnalare tempestivamente al DAT eventuali situazioni di pericolo dovute a malfunzionamenti o anomalie di strutture, impianti e attrezzature e di attuare le eventuali misure urgenti di messa in sicurezza.
3. Per svolgere tali compiti, l'ASPPL dovrà ricevere la formazione prevista per gli ASPP in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.





PARTE II

Organizzazione e gestione delle attività

Art. 14 - Valutazione dei rischi

1. Il DAT provvede alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per tutte le attività che si svolgono nell'ambito della propria UP.
2. Alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività svolte in regime di convenzione con Enti o soggetti esterni, richiamate dal presente regolamento, si provvede secondo quanto previsto negli specifici accordi.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale, per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al DAT e al RADRL.
4. Il DAT, previa consultazione degli RLS, garantisce l'effettuazione della valutazione di cui ai punti precedenti e l'elaborazione del documento di cui all'art. 28, comma 2 del Decreto Legislativo, con la collaborazione del SPP, del MC e dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca, delle strutture interne all'Ateneo nonché di eventuali professionalità esterne ove necessario.
5. La valutazione del rischio e il relativo documento sono rielaborati nei casi previsti all'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo.
6. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere dotato di data certa, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Decreto Legislativo, apposta tramite le procedure previste dalla normativa vigente.
7. Il documento deve essere conservato presso l'UP cui si riferisce e messo a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta e degli RLS per la sola consultazione presso il posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo.

Art. 15 - Gestione delle emergenze

1. Il SPP, sulla base della valutazione dei rischi e delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi delle necessarie collaborazioni e competenze specialistiche interne ed esterne all'Ateneo, predispone i Piani di Gestione dell'Emergenza per le varie strutture di competenza e definisce la composizione e la tipologia delle squadre di emergenza e di primo soccorso nei vari insediamenti universitari.
2. I DAT, designano, sentiti gli RLS, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
3. I DAT, con il supporto del SPP e del MC per quanto di competenza, assicurano che vengano effettuate, presso tutti gli edifici, le esercitazioni previste dalla norma in ragione dell'attività svolta e dell'affollamento massimo previsto.



4. Il DAT che nell'ambito di un edificio abbia la maggiore superficie assegnata, o, a parità di quest'ultima, il maggior numero di lavoratori presenti, promuove la collaborazione tra i diversi DAT al fine dell'elaborazione del Piano di Gestione delle Emergenze e dell'effettuazione delle esercitazioni antincendio.
5. I lavoratori designati dal DAT per lo svolgimento del ruolo di AGEAE e AGEPS:
 - a. non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;
 - b. sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione, nonché ad attuare delle procedure previste nei piani di emergenza ed evacuazione.
6. La designazione ad AGEAE e AGEPS non comporta alcun trasferimento degli obblighi e delle attribuzioni proprie delle attività esercitate dal Responsabile di Struttura, dai RADRL, da ogni altro soggetto operante all'interno della Struttura.
7. I lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
8. Nella designazione degli incaricati della gestione dell'emergenza si tiene conto delle capacità e delle attitudini degli stessi.
9. Per ogni edificio è designato un coordinatore alla gestione delle emergenze (e un vice coordinatore che agisce in caso di assenza del primo) cui sono affidati i compiti di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dal relativo piano di emergenza.

Art. 16 - Informazione, formazione e addestramento

1. La formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute nell'Università si esplica attraverso la distribuzione di materiale informativo e lo svolgimento di corsi e seminari, eventualmente anche a distanza, progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente, ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 36 e 37 del Decreto Legislativo e dagli Accordi Stato-Regioni sottoscritti su tale materia.
2. La Gestione Centralizzata, sulla base di un Piano Triennale della Formazione Obbligatoria in materia di sicurezza e salute aggiornato annualmente dal SPP di Ateneo, organizza corsi di formazione per ciascuno dei ruoli individuati dal presente regolamento.
3. I DAT, al fine di pervenire ad un corretto dimensionamento del suddetto piano, comunicano annualmente al SPP, con congruo anticipo rispetto alla predisposizione del Bilancio di Previsione autorizzatorio, la presumibile consistenza dei partecipanti a ciascuna tipologia di corso.
4. I DAT garantiscono che a ciascun lavoratore sia fornita, l'informazione e la formazione generale di base e sulla base delle indicazioni del SPP la formazione e l'addestramento sui rischi specifici relativi al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria nell'Università si esplica attraverso lo svolgimento delle visite mediche di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo da parte del MC.



2. La Gestione Centralizzata, sulla base di un Piano Triennale della Sorveglianza Sanitaria aggiornato annualmente dal SPP di Ateneo, mette a disposizione dei DAT uno o più medici competenti nonché una o più strutture ove saranno svolte le visite ambulatoriali e gli esami clinici necessari.
3. Il MC provvede, all'inizio dell'incarico, ad emettere un Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, nel quale saranno individuati gli esami clinici che verranno effettuati sui lavoratori in ragione dei fattori di rischio a cui essi risultano esposti. Il Protocollo viene aggiornato con cadenza annuale.
4. I DAT, al fine di pervenire ad un corretto dimensionamento del suddetto piano, comunicano annualmente al SPP, con congruo anticipo rispetto alla predisposizione del Bilancio di Previsione autorizzatorio e sulla base del protocollo sanitario adottato dal MC, la presumibile consistenza delle visite mediche da effettuare per ciascuna UP.
5. I DAT garantiscono che a ciascun lavoratore sia informato circa le finalità della sorveglianza sanitaria e sui contenuti del protocollo sanitario adottato.

Art. 18 - Dispositivi di protezione individuale

1. La scelta, l'acquisto e la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo, dai DAT, in collaborazione con il SPP, col MC e con i RADRL.
2. I DAT provvedono, con il supporto dei RADRL, a tenere un registro di consegna dei DPI ai lavoratori e ad effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento al loro uso ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo.

Art. 19 - Avvio e modifica di attività lavorative

1. L'avvio di nuove attività lavorative, nonché le modifiche di attività già poste in essere, che dovessero comportare eventualmente la variazione della destinazione d'uso di locali, l'introduzione di nuove macchine e attrezzature e comunque l'adozione di nuove tecnologie, devono essere sottoposte al parere preventivo del SPP, e, per le parti di competenza, del MC e della Ripartizione Edilizia, ai fini della individuazione delle misure più appropriate per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Ai fini dell'individuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i DAT delle singole unità produttive, nel caso di avvio di nuove attività ovvero di modifiche di attività già poste in essere, di introduzione di nuove macchine e attrezzature, nonché in caso di mutamento di mansioni di lavoratori precedentemente assegnati a compiti e funzioni diverse, attivano la procedura di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.



Art. 20 - Progettazione e utilizzo di prototipi e di nuovi agenti chimici, fisici e biologici

1. Prima dell'impiego di prototipi di macchine, attrezzature di lavoro, impianti e altri mezzi tecnici in generale, realizzati e utilizzati nelle attività dell'Ateneo e in particolare in quelle di ricerca, didattiche e di servizio, il DAT e il RADRL, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a. garantire la corretta protezione del personale, con riferimento ai dati di progettazione, dai possibili rischi connessi con la realizzazione di tali nuovi mezzi, adottando eventuali specifiche precauzioni;
 - b. provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati, informati ed addestrati sui particolari rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti fisici, chimici e biologici.
3. Il DAT ed il RADRL, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del SPP e del MC.

Art. 21 - Attività svolte presso altri enti e tutela dei lavoratori di altri enti

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università che prestano la propria opera presso altri enti, pubblici o privati, e dei lavoratori di altri enti che svolgono la propria opera presso l'Università, le competenze sugli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza sono individuate attraverso specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Ministeriale. In particolare, per i lavoratori dell'Università che svolgono parte della propria attività presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, si rimanda a quanto previsto negli specifici accordi sottoscritti tra Regione Campania e Università per lo svolgimento integrato delle attività didattiche, assistenziali e di ricerca.
2. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, *tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario*, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. *Per il personale delle pubbliche amministrazioni* di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al Decreto Legislativo sono a carico del Datore di Lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

Art. 22 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera

1. Tutti coloro che, all'interno dell'Università, affidano, a qualsiasi titolo, lavori o servizi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, debbono attenersi a quanto disposto all'art. 26 del Decreto Legislativo anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività lavorative contemporaneamente svolte nei medesimi luoghi.





2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 citato, è considerato DAT committente, il titolare del contratto di appalto o d'opera.
3. Il DAT sarà supportato, se necessario, nella redazione del documento previsto all'art.26 dal SPP.

Art. 23 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Alla Gestione Centralizzata spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle pertinenze e degli impianti centralizzati, incluso la conduzione degli stessi con i relativi controlli periodici, quali:
 - a. impianti elettrici e di messa a terra, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e di condizionamento, impianti e presidi fissi e mobili antincendio e di emergenza, impianti di sollevamento, impianti di estrazione aria, ecc. nonché *l'ottenimento delle certificazioni e autorizzazioni previste, ad essi relative, e la tenuta di detta documentazione.*
2. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del Decreto Legislativo, la sicurezza degli edifici e degli impianti centralizzati posti a servizio dei locali assegnati alle Unità Produttive di cui all'art. 2, sono a carico della Gestione Centralizzata. Gli obblighi relativi ai predetti interventi, previsti a carico dei DAT dal Decreto Legislativo, si intendono assolti da parte di questi ultimi, con la richiesta del loro adempimento alla Gestione Centralizzata e con l'adozione delle misure temporanee di prevenzione e di protezione necessarie fino all'esecuzione degli interventi.
3. I DAT, individuati all'art.2, punto 2 del presente regolamento, provvedono con risorse proprie della struttura di riferimento:
 - a. alle minute manutenzioni edili e impiantistiche, quali sostituzione o riparazione di elementi semplici, smontaggi e successivi rimontaggi di tipo omogeneo che non richiedono una rivalutazione globale degli impianti e/o strutture in essere;
 - b. alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, macchine e impianti "di processo" utilizzati nell'ambito della propria attività di didattica, ricerca e servizio ed alle registrazioni delle attività manutentive svolte autonomamente.

Art. 24 – Assegnazioni risorse, sistemi incentivanti e misure in caso di inosservanza degli obblighi

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo provvede annualmente, nell'ambito del Bilancio di Previsione autorizzatorio, ad approvare lo stanziamento di risorse da destinare a ciascuna UP per l'attuazione delle misure di sicurezza di loro competenza.
2. Le UP che, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, incrementano la dotazione di cui sopra attraverso risorse proprie, possono, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, richiedere un reintegro fino ad un massimo del 50% delle ulteriori somme spese a valere su di un fondo che il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente a far stanziare nell'ambito del Bilancio di cui sopra.



3. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, nell'ambito del Bilancio medesimo, ad approvare lo stanziamento delle risorse per l'esecuzione degli interventi strutturali e di manutenzione finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di competenza della Gestione Centralizzata.
4. Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera annualmente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto, la costituzione e la ripartizione tra le UP di un fondo incentivante da assegnare alle strutture che abbiano adottato un sistema di gestione per la qualità certificato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
5. L'Università, nella predisposizione degli atti per la selezione e/o valutazione del personale ai fini della progressione economica, tiene in debito conto l'attività pregressa svolta in qualità di Dirigente e di Preposto per la sicurezza, nonché quella svolta in qualità di Addetto alla Gestione delle Emergenze (AGEAE, AGEPS) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP, ASPPL).
6. L'inosservanza degli obblighi previsti a carico dei soggetti individuati nel presente Regolamento può dare luogo alla irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre a costituire comportamento penalmente rilevante ai sensi degli artt. 56, 57, 58 e 59 del Decreto Legislativo.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.
3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione interna in materia di sicurezza precedentemente emanata non in accordo con quanto in esso disposto.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo e del Decreto Ministeriale e delle altre normative di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.